

protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it

OGGETTO: Richiesta di ricevimento accordo di separazione personale scioglimento cessazione effetti civili del matrimonio modifica condizioni di separazione o di divorzio (art. 12 d.l. 132/2014).

I sottoscritti:

<i>cognome</i>		<i>cognome</i>	
<i>nome</i>		<i>nome</i>	
<i>nato/a a</i>		<i>nato/a a</i>	
<i>il</i>		<i>il</i>	
<i>cod. fisc.</i>		<i>cod. fisc.</i>	
<i>cittadinanza</i>		<i>cittadinanza</i>	
<i>residente in</i>	Via: Comune:	<i>residente in</i>	Via: Comune:
<i>Telefono</i>		<i>Telefono</i>	
<i>Titolo di studio</i>		<i>Titolo di studio</i>	
<i>Condizione profess.o non profess.</i>		<i>Condizione profess. o non profess.</i>	
<i>Posizione nella profess. (se occupato)</i>		<i>Posizione nella profess. (se occupato)</i>	

RICHIEDONO

di poter rendere all'Ufficiale dello Stato Civile dichiarazione relativa a (*barrare il caso che ricorre*):

- Accordo di separazione personale
- Accordo di scioglimento del matrimonio
- Accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio
- Accordo di modifica delle condizioni di separazione
- Accordo di modifica delle condizioni di divorzio

e, a tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R., dell'effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 71 del citato D.P.R.,

<i>studio legale</i>		<i>studio legale</i>	
<i>Luogo nascita</i>		<i>Luogo nascita</i>	
<i>Data nascita</i>		<i>Data nascita</i>	
<i>Foro di</i>		<i>Foro di</i>	
<i>indirizzo</i>		<i>indirizzo</i>	
<i>indirizzo posta certificata</i>		<i>indirizzo posta certificata</i>	

i seguenti dati degli **interpreti (se presenti)**

<i>Interprete 1</i>		<i>Interprete 2</i>	
<i>Cognome e nome</i>		<i>Cognome e nome</i>	
<i>Luogo nascita</i>		<i>Luogo nascita</i>	
<i>Data nascita</i>		<i>Data nascita</i>	
<i>indirizzo</i>		<i>indirizzo</i>	
<i>Telefono</i>		<i>telefono</i>	

Mirano,

Firma dei richiedenti

Allegati necessari:

- copia fotostatica/scansione di un documento di identità dei richiedenti in corso di validità
- copia fotostatica/scansione di un documento di identità degli avvocati/interpreti in corso di validità
- copia fotostatica/scansione del provvedimento di separazione/divorzio (solo in caso di cessazione effetti civili/scioglimento matrimonio, o di modifica delle condizioni di separazione/divorzio).

Pagamento:

L'ufficio fornisce l'avviso per effettuare il pagamento(PagoPA). L'avviso rimane valido per 30 giorni dall'emissione. Il pagamento deve essere effettuato prima di presentarsi all'ufficio, utilizzando i servizi del proprio istituto bancario o presso Poste Italiane, o presso gli esercenti convenzionati (tabaccherie, edicole, e altri esercizi abilitati).

◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇

INFORMATIVA SUL PROCEDIMENTO¹:

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che **intendano separarsi o divorziare consensualmente** negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.

Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

¹ **Riferimenti normativi:**

- Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
- Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)
- Legge 06 maggio 2015, n. 55 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi.

Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato

L'art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, **a decorrere dall'11/11/2014**, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le **soluzioni consensuali** di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (dodici mesi di separazione personale o sei mesi di separazione consensuale dei coniugi).

La procedura prevede:

- assenza di figli;
- assenza di figli minori;
- in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave: che l'accordo debba essere munito di **nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica**;
- in presenza di figli minori; di figli maggiorenni portatori di handicap grave; di figli maggiorenni non autosufficienti: che l'accordo debba essere munito di **un'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica** (previa valutazione dell'interesse dei figli).

L'avvocato, una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l'accordo entro 10 giorni al comune di:

- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)

L'accordo da inoltrare al Comune di Mirano potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec al seguente indirizzo: protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it

Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, **a decorrere dall'11/12/2014**, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:

- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
- Residenza di uno dei coniugi

Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:

- Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando: **NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli comuni ai coniugi e non anche quelli di uno solo di essi).**
- **L'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. liquidazione una tantum del coniuge, uso della casa coniugale, modifica dell'assegno di mantenimento dei figli), mentre potrà essere oggetto dell'accordo l'assegno di mantenimento, l'assegno divorzile, la revoca degli stessi, la modifica degli stessi per quantità o periodicità, la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio divenuto maggiorenne: informarsi presso lo Stato Civile).** Restano invariati anche in questa casistica i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio: **dodici mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oppure sei mesi ininterrotti di separazione consensuale dei coniugi.**

Le fasi dell'accordo:

- entrambi i coniugi dovranno presentare, debitamente compilata, la presente dichiarazione; l'ufficiale dello Stato Civile fisserà l'appuntamento per rendere la dichiarazione relativa all'accordo; il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile e dovranno esibire la ricevuta di pagamento di Euro 16,00= effettuato tramite pagoPA utilizzando l'avviso di pagamento che sarà fornito dall'Ufficio. Il pagamento deve essere effettuato utilizzando i servizi del proprio istituto bancario o presso Poste Italiane, o presso gli esercenti convenzionati (tabaccherie, edicole, e altri esercizi abilitati).
- nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;

- l'Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
- nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
- la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
- **ATTENZIONE:** La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.

Per **informazioni** e appuntamento:

- email: sportello.unico@comune.mirano.ve.it
- telefono: 041-5798415- 403 – Stato Civile

Per **presentare la richiesta:**

- protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it
- fax allo 041-5798365
- consegna diretta presso i Servizi al Cittadino e Multisportello, Via Bastia Fuori 54, 30035 Mirano (Ve)
- invio postale al medesimo indirizzo

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali al Titolare saranno trattati per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento fuori dalla Ue.

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento 679/2016/UE (artt. 15-22 del Reg. Ue 679/2016 (accesso; rettifica; cancellazione; limitazione; notifica; portabilità; opposizione, anche all'uso di processi decisionali automatizzati, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo), fatte salve eventuali limitazioni di legge ai sensi dell'art. 23 lett.e GDPR.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito dell'ente

Titolare del trattamento: Comune di Mirano

Sede del Titolare: Piazza Martiri, 1 30035 Mirano (VE)

Codice Fiscale: 82002010278

Partita I.V.A.: 00649390275

Riferimenti: Tel. +39 041 5798311- fax +39 041.5798329 - e-mail: urp@comune.mirano.ve.it

Sito internet: www.comune.mirano.ve.it

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati: dpo@comune.mirano.ve.it